

Emission Trading System

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Il Protocollo di Kyoto, adottato dalle Nazioni Unite nell'ambito della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici il giorno 11 dicembre 1997, impegna i Paesi industrializzati e con economie in transizione (elencate all'allegato I) a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 del 5% rispetto ai livelli di riferimento del 1990.

Con la decisione 2002/358/CE la Comunità Europea ha aderito al Protocollo impegnandosi ad adempiere gli obblighi da esso scaturenti. L'entrata in vigore del protocollo presupponeva, tuttavia, la ratifica da parte di almeno 55 delle Parti della Convenzione le cui emissioni nell'atmosfera rappresentassero almeno il 55% del totale.

In Italia, il Protocollo è stato ratificato nel giugno con la legge n. 120/2002 ed è entrato, finalmente, in vigore per tutti gli Stati aderenti con la ratifica della Russia nel mese di ottobre 2004.

Pur mancando la ratifica di uno dei Paesi più inquinanti (gli Stati Uniti), il Protocollo è ad oggi operativo e l'obiettivo comune di riduzione delle emissioni in atmosfera è stato ripartito fra le Parti della Convenzione: in particolare, per l'Unione Europea, è stato previsto un impegno pari ad una riduzione dell'8% delle emissioni.

Con la decisione dell'UE 17 giugno 1998, l'obiettivo di riduzione fissato dal Protocollo è stato, ulteriormente, ripartito fra gli Stati membri dell'Unione Europea e, per l'Italia, è stata stabilita una riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 da realizzare tra il 2008-2012.

Nell'ottica di questo impegno l'Unione Europea ha istituito un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas denominato "Emission Trading System" al fine di ridurre le emissioni di CO₂ "secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica" (art.1 della direttiva 2003/87/CE). Il sistema consente di rispondere agli obblighi di riduzione attraverso un meccanismo di acquisto dei diritti di emissione.

L'Italia ha recepito la direttiva con una serie di norme: il decreto legge n.273/2004 “disposizione urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE” convertito con legge n.316/2004, la legge comunitaria n.62/2005 e, da ultimo, il decreto legislativo n.216/2006.

Il sistema del “Mercato delle emissioni” prevede la fissazione di un limite massimo alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas ad effetto serra e tale limite è fissato attraverso l'allocazione di un determinato numero di quote di ciascun impianto.

Le quote stabilite attribuiscono, quindi, il diritto ad immettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente in atmosfera nel corso dell'anno di riferimento della quota stessa, e vengono assegnate agli impianti regolati dalla direttiva attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione soggetti all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Il Piano nazionale italiano (trasmesso il 21 luglio 2004), che attribuisce le quote per il territorio italiano per il periodo 2005-2007, è stato approvato dalla Commissione europea il 25 maggio 2005 sia pur condizionatamente al recepimento di alcune modifiche richieste.

Con il decreto n.74/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha assegnato e rilasciato le quote di CO₂ per il periodo 2005-2007, pubblicando il 14 luglio 2006 lo schema del Piano Nazionale d'Assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012, avviando la fase di consultazione al pubblico per il successivo recepimento delle osservazioni.

Ogni anno i gestori degli impianti sottoposti alla disciplina sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L'eventuale surplus di quote, ovvero la differenza positiva fra le quote assegnate e le emissioni effettivamente immesse, potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l'acquisto della quote.

In tal seno gli Stati membri dovranno assicurare la libera circolazione delle quote d'emissioni all'interno dell'Unione Europea consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti d'emissione. Gli impianti che svolgono una delle attività previste dalla Direttiva – combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta, carta e cartoni – a partire dal 1 gennaio 2005 possono esercitare la propria attività solo se muniti di una apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente .

Ogni anno successivo ai gestori saranno assegnate delle quote d'emissione e tali quote dovranno essere restituite in un numero pari alle emissioni reali annuali prodotte dallo stesso impianto con conseguente cancellazione dal mercato e dal debito.

La mancata restituzione del numero di quote pari alle emissioni prodotte dall'impianto durante l'anno è sanzionata per il triennio 2005-2007 con un'ammenda pari a 40 Euro per biossido di carbonio equivalente; la sanzione cresce a 100 euro per i periodi successivi.

In ogni caso, il gestore dell'impianto non è esonerato dalla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni in eccesso.

Gli stati membri devono istituire e conservare un Registro per assicurare la contabilizzazione delle quote rilasciate, possedute, cedute e cancellate; in Italia il registro è gestito dall'Apat.

Ogni gestore è obbligato ad aprire un conto di deposito nel registro sul quale sono accreditate le quote di emissione assegnata dal Piano nazionale.

Quest'ultime possono essere scambiate attraverso contrattazioni bilaterale oppure attraverso piattaforme di scambio organizzate. Nel primo caso, il venditore deve inserire l'operazione di vendita nel Registro e, quando le quote sono scambiate, le stesse sono automaticamente trasferite dal conto deposito del venditore al conto deposito dell'acquirente. Nei mercati organizzati invece vi è l'incontro fra la domanda e l'offerta delle quote al prezzo contrattato. A livello Europea sono già attive alcune piattaforme di negoziazione (la Nord Pool e la EEX Europea Energy Exchange).

Dott.ssa Gilda Zennaro

Pubblicato il 10 dicembre 2006